|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Roma, 9 agosto 2018**  |

Ai Direttori/Dirigenti delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Al personale del CNR

Loro Sedi

**Oggetto: Atto interno inerente la ricognizione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017.**

1. **Premesse generali sul quadro normativo di riferimento**

L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Essere in servizio presso l’Amministrazione procedente (CNR) successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato;
2. Essere stato reclutato a tempo determinato tramite una procedura concorsuale bandita da una pubblica Amministrazione anche diversa dalla procedente;
3. Aver maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione procedente (CNR), anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e, quindi, nell’arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017.

In base al comma 11 del predetto articolo, per gli Enti di Ricerca finanziati dal FOE è possibile computare nel calcolo complessivo dei tre anni di servizio anche i periodi di lavoro svolti presso altri Enti/Istituzioni di Ricerca.

Si evidenzia, infine, con riferimento alle assunzioni di cui al comma 1, che il comma 12 del suddetto art. 20 attribuisce priorità di assunzione “*al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto*” (22 giugno 2017).

L’art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo prevede altresì la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire, nel medesimo triennio 2018-2020, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’Amministrazione procedente (CNR) successivamente al 28 agosto 2015;
2. Aver maturato al 31 dicembre 2017 almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni (periodo 01.01.2010-31.12.2017) presso l’Amministrazione procedente (CNR).

Con riguardo ai requisiti di cui al comma 2 sopra menzionato, il comma 9 dello stesso articolo, come integrato dalla legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, specifica che per gli Enti di Ricerca “*il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti”.*

Alla luce del citato art. 20 del decreto legislativo 75/2017 si aprono, pertanto, due percorsi di “stabilizzazione” differenziati: uno per il personale di cui al comma 1, che prescinde dall’attivazione di procedure selettive, trattandosi di personale che ha già superato un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato, l’altro per il personale di cui al comma 2, che potrà essere assunto a tempo indeterminato solo previo superamento di una procedura concorsuale “riservata”, a condizione che l’Amministrazione attivi contestualmente, per almeno la metà dei posti disponibili, procedure concorsuali aperte all’esterno.

All’emanazione del D. Lgs. 75/2017 sono seguite due circolari esplicative del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (la n. 3/2017 del 23 novembre 2017 e la n. 1/2018 del 9 gennaio 2018) con le quali è stata fornita una chiave di lettura estensiva della norma primaria che consentirebbe all’Amministrazione di applicare il comma 1 del succitato articolo ad una platea più estesa di personale.

In particolare, seguendo la lettura più ampia della circolare n. 3/2017, possono rientrare nel comma 1 anche coloro che, nel periodo di riferimento, abbiano maturato il triennio non solo con un contratto a tempo determinato ma anche “*con diverse tipologie di contratto flessibile*” purché riguardino “*attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione*”.

Permane, anche in base alla circolare citata, la necessità che gli interessati vantino almeno un giorno di contratto a tempo determinato successivo alla data del 28 agosto 2015, e al contempo appare confermata l’esclusione di coloro che abbiano avuto un rapporto a tempo determinato anteriore a tale data. Per quest’ ultima tipologia di personale resta salva, comunque, la possibilità di partecipare alle procedure riservate di cui al comma 2.

In relazione al comma 2, la circolare n. 3/2017 - oltre a chiarire l’inclusione degli assegnisti di ricerca “puri” nella possibile platea dei beneficiari, come poi esplicitamente confermato dall’art. 1 comma 668 della Legge di Bilancio - ammette il cumulo temporale di contratti di diverse tipologie, “*purché riferiti alla medesima amministrazione ed alla medesima attività, analogamente a quanto indicato al punto 1 lettera c*” ovvero “*attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione*”.

La circolare n. 3/2017 al punto 3.2.2, inoltre, evidenzia l’opportunità per le amministrazioni di adottare un atto interno, nel rispetto della partecipazione sindacale, nel quale venga data evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, distinguendo gli aventi diritto a rientrare nel comma 1 dai destinatari del comma 2, e nel quale si definiscano i criteri e le ragioni delle scelte dell’Amministrazione con riferimento alle modalità e tempistiche da adottare per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione.

La circolare n. 1/2018 ribadisce alcuni aspetti specifici per gli enti di Ricerca, come già espressi nella precedente circolare n. 3/2017, ed in particolare:

* la necessità del cofinanziamento almeno pari al 50% dei finanziamenti ricevuti;
* l’inclusione degli assegni di ricerca tra le tipologie di contratti flessibili validi per l’ammissione alle procedure di cui al comma 2;
* la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili in essere al 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all’art. 20.

Successivamente a tali interventi, in ossequio all’art. 1, comma 668 della L. 205/2017, è stato adottato il DPCM dell’11 aprile 2018 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra gli Enti di Ricerca, di cui al D.Lgs. 218/2016, delle risorse stanziate nella Legge di Bilancio, finalizzate all’attivazione delle procedure di stabilizzazione.

1. **Avvio del processo di stabilizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

Nell’ambito del quadro normativo sopra rappresentato, previa consultazione delle OO.SS., l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare una prima ricognizione di tutto il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017; tale ricognizione risulta propedeutica rispetto all’elaborazione del piano di stabilizzazioni del CNR, che - già all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 - l’Ente si è impegnato a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e con la salvaguardia dell’equilibrio finanziario generale.

 Alla mappatura iniziale è seguito un processo di approfondimento delle casistiche più particolari, al termine del quale sono stati redatti gli elenchi delle unità di personale in possesso dei relativi requisiti; i suddetti elenchi, nell’ottica della massima trasparenza, risultano formati in applicazione dei seguenti criteri:

* L’Amministrazione ha utilizzato come base di computo dei “tre anni di servizio” i giorni solari: un anno corrisponde a 365 giorni, e pertanto il requisito minimo di “*almeno tre anni di servizio*” equivale ad “almeno 1095 giorni di servizio”.
* Come previsto nella richiamata circolare n. 3/2017, il requisito dei tre anni di contratto si considera soddisfatto anche sommando periodi riferiti a diverse tipologie contrattuali (contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, contratti di assegno di ricerca), purché riguardino attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per il CNR dell’inquadramento da operare.
* E’ richiesto almeno un giorno di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato successivo alla data del 28/08/2015.
* Non sono computabili come periodi utili ai fini della stabilizzazione:
* le attività svolte per il conseguimento di titoli accademici e di formazione (master, dottorati, borse di studio);
* i contratti stipulati per l’acquisizione di diritti di autore ai sensi della legge n. 633/1941;
* i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali;
* il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);
* i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
* i contratti per l’erogazione dei servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della stabilizzazione è necessario che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse (v. ultimo paragrafo), sia alla data dell’eventuale assunzione in servizio.

Tenuto conto della platea complessiva dei potenziali aventi diritto e delle risorse che dovrebbero essere assegnate per il processo di stabilizzazione, in fase di prima applicazione e per quanto concerne il comma 1, l’Amministrazione prenderà in considerazione unicamente le unità di personale c.d. prioritarie, nell’accezione di cui al comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, che maturano il triennio secondo i criteri sopra descritti interamente presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

 Nel biennio 2019-2020, in presenza della necessaria copertura finanziaria e in relazione al proprio effettivo fabbisogno come definito nella programmazione, l’Amministrazione potrà eventualmente procedere anche alla stabilizzazione del personale non prioritario e di coloro che completano il triennio con periodi di servizio/attività presso diversi Enti/Istituzioni di Ricerca.

1. **Mappatura del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. 75/2017**

Sulla base di quanto premesso l’Amministrazione ha provveduto a formare i seguenti elenchi suddivisi come segue:

**1 )** Personale “PRIORITARIO”[[1]](#footnote-1) a tempo determinato con anzianità pari o maggiore a tre anni nel periodo 01.01.2010/31.12.2017, con almeno un giorno di contratto TD dopo il 28.08.2015 ed assunto con concorso pubblico. Il personale ricompreso in questo elenco ammonta complessivamente a 740 unità (*all. 1*).

**1 bis)** Personale “NON PRIORITARIO” a tempo determinato con anzianità pari o maggiore a tre anni nel periodo 01.01.2010/31.12.2017, con almeno un giorno di contratto TD dopo il 28.08.2015 ed assunto con concorso pubblico. Il personale ricompreso in questo elenco risulta pari a 78 unità (*all. 1bis*).

**2)** Personale c.d. “misto” “PRIORITARIO” che matura il triennio nel periodo di riferimento (01.01.2010/ 31.12.2017) con diverse tipologie contrattuali, ma con almeno un giorno di contratto a tempo determinato dopo il 28.08.2015 e con almeno un contratto TD stipulato a seguito di vincita e/o idoneità in un concorso pubblico. Il personale ricompreso in questa lista ammonta a 343 unità (*all. 2*).

**2bis)** Personale c.d. “misto” “NON PRIORITARIO” che matura il triennio nel periodo di riferimento (01.01.2010 / 31.12.2017) con diverse tipologie contrattuali, ma con

almeno un giorno di contratto a tempo determinato dopo il 28.08.2015 e con almeno un contratto TD stipulato a seguito di vincita e/o idoneità in un concorso pubblico. Figurano in questa ulteriore lista 51 unità *(all. 2bis*).

Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, anche il personale definito “non prioritario” potrà eventualmente beneficiare delle previsioni normative finalizzate alla stabilizzazione, fermo restando il principio della “precedenza” nell’ordine di assunzione che il comma 12 dell’art. 20 attribuisce a coloro che risultano in servizio alla data del 22 giugno 2017.

1. **Personale assunto a tempo determinato tramite chiamata diretta**

Con riferimento al personale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, ma assunto mediante chiamata diretta, sono al vaglio dell’Amministrazione alcune ipotesi di soluzione mutuate dalla normativa sulle precedenti stabilizzazioni e che risulta richiamata al punto 3.2.2 della circolare n. 3/2017.

Per tale tipologia di personale si pone la necessità di individuare un punto di equilibrio tra quanto previsto in linea generale dall’art. 20, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 75/2017 e l’esigenza di salvaguardare la specificità di questa modalità di assunzione tipica degli Enti di Ricerca, espressamente riconosciuta da una normativa primaria, che consente il reclutamento di figure professionali con un profilo curriculare di elevato livello tecnico-scientifico.

E’ per tale ragione che si intende sottoporre al Consiglio di Amministrazione, entro il prossimo mese di settembre, uno specifico percorso anche per questa ulteriore categoria.

Tenuto conto che nella platea del personale assunto per chiamata diretta rientrano fattispecie eterogenee (tra le quali figurano u.d.p. assunte in seguito a vincita di bandi competitivi indetti da organismi nazionali, europei ed internazionali, aventi ad oggetto il finanziamento di progetti di ricerca, nonché numerose u.d.p. assunte che risultano comunque idonee in una o più procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato), si possono prospettare soluzioni operative e tempistiche differenziate, che saranno, in ogni caso, oggetto di una specifica delibera del C.d.A. dell’Ente.

L’Amministrazione ha, in ogni caso, provveduto a stilare gli elenchi del personale rientrante nella categoria sopra esposta, distinguendo anche per questa tipologia il personale “prioritario”, che risulta pari a 80 u.d.p. (*all. 3*) da quello “non prioritario”, complessivamente quantificato in 13 u.d.p. (*all. 3bis*).

1. **Procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell’art. 20 D.lgs. 75/2017**

Con deliberazione n. 125 del 12 luglio 2018 il C.d.A. dell’Ente ha approvato l’indizione di 26 procedure concorsuali riservate al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20 del D.lgs 75/2017, per un numero complessivo di 76 unità di personale con i profili di Ricercatore e Tecnologo.

I bandi per il profilo di Ricercatore sono stati emanati sulla base delle aree strategiche del PTA 2017-2019 (25 aree, a ciascuna delle quali sono assegnati tre posti).

Il bando per il profilo di tecnologo è riferito al settore tecnologico “supporto alla ricerca”, ritenuto il più rappresentativo delle attività svolte dai potenziali candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Nelle more della formalizzazione dei provvedimenti di assegnazione all’Ente delle risorse stanziate per le stabilizzazioni, e in considerazione delle strette tempistiche fissate dal sopra citato DPCM in data 11 aprile 2018, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno assicurare un immediato avvio dei concorsi riservati alla platea del comma 2, limitandosi a bandire un numero di posti comunque compatibile con le previsioni del PTA 2017-2019, già approvato.

Sulla base della programmazione di cui al PTA 2018-2020 e in presenza delle necessarie coperture finanziarie, il numero dei posti potrà essere eventualmente ampliato già nel 2018; l’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di effettuare successivi scorrimenti di graduatoria anche nel biennio 2019-2020.

In merito al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.20 del D.Lgs. 75/2017, si precisa che l’Amministrazione ha potuto effettuare una mappatura dei soli “aventi diritto” che hanno maturato il periodo di anzianità richiesta presso il CNR. Al riguardo, si stima un numero complessivo di potenziali candidati pari a circa 1.300 u.d.p.

Per ragioni di economia procedimentale e in considerazione del carattere selettivo delle procedure medesime, ai concorsi di cui al comma 2 potranno candidarsi anche coloro che completano il triennio mediante contratti flessibili stipulati con altri Enti ed Istituzioni di Ricerca.

Si rende noto che i predetti bandi sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in data 7 agosto 2018, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale n. 62 del 07.08.2018. Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 settembre 2018.

1. **Piano assunzionale del CNR ed eventuali rimodulazioni**

All’esito della formalizzazione del decreto di riparto dei fondi per le stabilizzazioni (DPCM dell’11/04/2018) e sulla base dell’assegnazione del FOE 2018, verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della programmazione triennale, il piano del CNR sul graduale superamento del fenomeno del precariato; percorso già avviato dall’Ente con le delibere n. 157 del 05.12.2017, n. 172 del 19.12.2017, n. 8 del 23.01.2018 e n. 23 del 13.02.2018, finalizzate all’assunzione, entro la fine del corrente anno, di un numero complessivo di 214 unità di personale, con vari profili, collocate in posizione di primo idoneo nelle graduatorie vigenti a tempo indeterminato.

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, si stima di poter assumere già nel 2018, in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, tutte le unità di personale in possesso del requisito di cui al comma 1 che siano “prioritarie”, così come individuate all’esito del censimento effettuato dall’Amministrazione.

L’Ente si riserva comunque la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati all’ampliamento e/o all’adeguamento delle liste, fino alla definitiva presentazione del piano di assunzioni al C.d.A.. E’ in sede di approvazione del Piano che, previa verifica della sostenibilità finanziaria, potrà essere determinato il numero di unità assumibili nell’anno in corso e nel successivo biennio, tenuto conto delle disponibilità dell’Ente, delle assegnazioni definitive di risorse finalizzate alle stabilizzazioni e delle determinazioni finali degli organi di controllo sulla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio.

Secondo quanto disposto dal DPCM dell’11 aprile 2018, le “stabilizzazioni” del personale da attuare utilizzando i fondi che saranno all’uopo stanziati dovranno essere perfezionate entro la fine del corrente anno.

Successivamente all’approvazione da parte del C.d.A. l’Amministrazione provvederà a pubblicare uno specifico avviso sul sito istituzionale, con invito a tutto il personale interessato e in possesso dei requisiti indicati nella delibera del Consiglio medesimo, a presentare una manifestazione di interesse “all’assunzione a tempo indeterminato” presso il CNR.

Le modalità e i termini della presentazione della domanda saranno specificati nell’avviso medesimo.

Le candidature dovranno essere presentate attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica “selezioni online”.

Sarà anche istituita una specifica casella di posta elettronica alla quale i soggetti interessati potranno inoltrare richieste di informazioni e/o eventuali chiarimenti.

L’Amministrazione si riserva di adottare ogni azione e provvedimento che si rendesse necessario a seguito di eventuali osservazioni e/o prescrizioni formulate dal Ministero vigilante (MIUR) sul Piano Triennale che verrà emanato dal CNR, in grado di dispiegare effetti sul processo di stabilizzazione *in itinere.*

 Il Direttore Generale

1. Ai sensi dell’art. 20, comma 12, del D.Lgs 75/2017 si considera “prioritario” il personale in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, intervenuta il 22 giugno 2017. [↑](#footnote-ref-1)